

Le nuove Linee guida per l'Educazione civica Una lettura critica

SERGIO CICATELLI¹

L'Educazione civica (EC) è tornata da pochi anni nei nostri curricula scolastici, ma la sua presenza suscita sempre attenzione nel dibattito pubblico, più per il suo significato ideale che per la sua effettiva incidenza sulla formazione degli alunni. Rilanciano la discussione le recenti Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica², con cui si è aperto l'anno scolastico 2024-25.

I motivi di interesse sono molti, ma ci soffermeremo qui solo su due aspetti essenziali: in primo luogo è il caso di ritornare sull'identità trasversale di questo insegnamento, cui sono legati importanti problemi didattico-organizzativi; in secondo luogo, vale la pena soffermarsi su alcuni passaggi contenuti nelle Linee guida (LG) per cogliere alcuni segnali che si vogliono lanciare.

Su tutti e due gli aspetti, limitandoci a spunti che meriterebbero maggiore approfondimento, cercheremo di sviluppare alcune considerazioni critiche per meglio comprendere, nel primo caso, la peculiare identità della disciplina e, nel secondo caso, per avviare una prima analisi della linea culturale che queste LG intendono inaugurare.

1. Il contesto e i precedenti storici

Non si può ricostruire in questa sede la lunga storia dell'Educazione civica nel nostro sistema scolastico, ma si deve almeno ricordare che – tralasciando i precedenti ottocenteschi e gentiliani, che compaiono ancora nei programmi del 1955 per la scuola elementare, in cui si parlava di «educazione morale, civile e fisica»³ – la sua prima apparizione formale in età repubblicana risale al 1958, quando fu introdotta nelle scuole secondarie dall'allora Ministro della Pubblica

¹ Docente di discipline pedagogiche e giuridiche in diverse Università pontificie e coordinatore scientifico del Centro Studi per la Scuola Cattolica della Cei.

² DM 7-9-2024, n. 183, "Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica".

³ DPR 14-6-1955, n. 503, "Programmi didattici per la scuola primaria".

Istruzione Aldo Moro⁴, dando attuazione a un ordine del giorno dell'Assemblea costituente, approvato all'unanimità l'11 dicembre 1947, in cui si chiedeva di trovare: «[...] adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado» per il testo della Costituzione che sarebbe stata approvata di lì a pochi giorni⁵. Questa matrice rimarrà fino ad oggi a segnare un insegnamento che fa sistematicamente riferimento alla Costituzione per trovarvi una base condivisa su un terreno quanto mai scivoloso come quello dei valori comuni nei quali dovremmo riconoscerci un po' tutti.

L'Educazione civica del 1958 era comunque una disciplina minore, associata all'insegnamento della Storia con due sole ore mensili e una prassi didattica che la confinava in una posizione decisamente marginale (spesso di fatto trascurata). I programmi del 1958 sarebbero stati aggiornati nel 1996 con una Direttiva che suggeriva un percorso di *Educazione civica e cultura costituzionale*⁶.

La storia più recente dell'Educazione civica può essere sommariamente ricostruita attraverso il rapido mutare della sua denominazione, trasformata in «educazione ai principi fondamentali della convivenza civile» nella riforma Berlinguer (2000)⁷, poi divenuta «educazione alla convivenza civile» nella riforma Moratti (2003)⁸, quindi modificata nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (2008)⁹ e infine riportata nel 2019 al nome originario di Educazione civica con la Legge 92¹⁰.

La nuova disciplina ha preso il via nell'a.s. 2020-21 dopo la pubblicazione delle prime Linee guida¹¹, le quali prevedevano che dopo tre anni, cioè nel 2023-24, il Ministero formulasse nuovi traguardi e obiettivi che in realtà sono arrivati solo ora con le Linee guida che ci apprestiamo a esaminare, non prima però di aver dato un rapido sguardo alla Legge 92/19 per ricavarne qualche indicazione sulla natura del nuovo insegnamento.

⁴ DPR 13-6-1958, n. 585, "Programmi di insegnamento dell'educazione civica negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica".

⁵ Cfr. SANI R., *La scuola e l'educazione alla democrazia negli anni del secondo dopoguerra*, in CORSI M. - R. SANI (a cura di), *L'educazione alla democrazia tra passato e presente*, Milano, Vita e Pensiero, 2004, p. 48.

⁶ Direttiva ministeriale 8-2-1996, n. 58, "Programmi di insegnamento di educazione civica".

⁷ Legge 10-2-2000, n. 30, "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".

⁸ Legge 28-3-2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale".

⁹ Legge 30-10-2008, n. 169, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", art. 1.

¹⁰ Legge 20-8-2019, n. 92, "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica".

¹¹ DM 22-6-2020, n. 35, "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92".

Le finalità dell'Educazione civica risultano essere culturalmente, pedagogicamente e didatticamente piuttosto impegnative, in quanto non si limitano alla sola conoscenza di regole e principi ma puntano alla consapevole e concreta partecipazione alla vita civile con una portata etico-pratica non indifferente. Dice infatti la legge che l'Educazione civica «[...] contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri»¹², aggiungendo che tra gli obiettivi della nuova disciplina c'è «[...] la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona»¹³. Si tratta, ovviamente, di principi che non si possono non condividere, anche se può variare l'interpretazione che ognuno ne vorrebbe dare.

2. Un insegnamento trasversale

La principale novità dell'attuale Educazione civica consiste nella sua natura di «insegnamento trasversale»¹⁴, una condizione che non ha precedenti nel nostro ordinamento scolastico e che pone inevitabilmente qualche problema di carattere curricolare e organizzativo. È solo per via di questa innovazione formale che possiamo quindi giustificare l'intitolazione della Legge 92/19, che parla di «*introduzione dell'insegnamento scolastico di educazione civica*», dato che la storia appena richiamata mostra come la disciplina non sia una novità nei nostri percorsi scolastici. Lo è solo per la sua nuova natura trasversale, rafforzata da una valutazione autonoma¹⁵ ma indebolita dall'affidamento in contitolarità a più docenti di ogni classe¹⁶. È evidente che la trasversalità, da comprendere anzitutto come una presenza non aggiuntiva ma distribuita tra le discipline già presenti nel curriculum, risponde alla duplice esigenza di non incrementare gli orari di lezione degli alunni e di non aggiungere oneri con l'assunzione di appositi insegnanti, ma l'inedita soluzione potrebbe costituire uno stimolo interessante per superare le barriere disciplinari presenti soprattutto nella nostra scuola secondaria.

Sulla natura di questa trasversalità la legge non dice molto, salvo un cenno alla condizione di contitolarità dei docenti, che lascia intendere una distribuzione condivisa dell'incarico didattico, circa il quale ci sembra che un primo nodo da sciogliere sia la facoltà (e non l'obbligo) che gli insegnanti abbiano di

¹² Legge 92/19, art. 1, c. 1.

¹³ Ivi, art. 1, c. 2.

¹⁴ Ivi, art. 2, c. 1 e *passim*.

¹⁵ Ivi, art. 2, c. 6.

¹⁶ Ivi, art. 2, c. 4.

svolgere questo insegnamento. Nelle secondarie di II grado in cui sia presente l'insegnamento del Diritto, infatti, l'Educazione civica va affidata al relativo docente, ferma restando la possibilità di avvalersi della collaborazione di altri insegnanti; in tutte le altre scuole, primarie e secondarie, l'insegnamento di Educazione civica è invece condiviso tra i docenti disponibili a impartirlo.

Ricaviamo la facoltatività dell'incarico dal fatto che nella legge l'Educazione civica è genericamente affidata «a docenti»¹⁷, e non *ai* docenti, come se li si volesse obbligare tutti. La prassi in uso in molte scuole di coinvolgere, talora forzatamente, tutti gli insegnanti deve quindi essere considerata un abuso, spesso sostenuto da quei software di registro elettronico che abbinano d'ufficio l'Educazione civica a tutte le discipline del curriculum. È ovvio che qualche insegnante deve rendersi disponibile per assicurare un insegnamento previsto obbligatoriamente, ma ciò non vuol dire che tutti debbano parteciparvi, soprattutto per la distanza (comunque colmabile) di alcune discipline dagli obiettivi dell'Educazione civica.

A onor del vero, i contenuti del nuovo insegnamento sono di tale vastità che non è difficile agganciarsi a tutte le discipline del curriculum, anche con sovrapposizioni e ridondanze. Essi spaziano infatti dalla Costituzione italiana alle istituzioni europee e internazionali, dall'Agenda 2030 dell'ONU alla cittadinanza digitale, dal diritto (in particolare quello del lavoro) all'educazione ambientale, dalla sostenibilità all'educazione alla legalità, dalla valorizzazione dei beni pubblici alla protezione civile, dall'educazione stradale a quella alla salute e al volontariato. Insomma, ogni disciplina già presente nei percorsi scolastici può dare il suo contributo a questa multiforme Educazione civica.

Il meccanismo della contitolarità richiede naturalmente la presenza di un coordinatore, cui è affidato il compito di farsi quanto meno portavoce dei colleghi al momento dello scrutinio periodico e finale con una proposta di valutazione che sia effettivamente la mediazione dei contributi di tutti. Ma al coordinatore vorremmo chiedere qualcosa in più della semplice raccolta di pareri, sperando che possa diventare il vero e proprio animatore di questa disciplina trasversale. Purtroppo, la legge non prevede alcun riconoscimento per questa funzione e quindi c'è da attendersi che essa sia svolta con il minimo impegno necessario (fatte salve le sempre lodevoli eccezioni di insegnanti particolarmente motivati e collaborativi).

3. La natura della trasversalità

Se la legge dice poco sulla trasversalità, maggiore è l'attenzione che le dedicano le Linee guida, tanto nel 2020 quanto nel 2024. Nella prima versione

¹⁷ *Ibidem.*

legghiamo infatti che l'Educazione civica «supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio». La posizione è confermata nelle ultime Linee guida, le quali appunto «mirano a favorire e incoraggiare un più agevole raccordo fra le discipline, nella consapevolezza che ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascuno studente», partendo dal presupposto che «i nuclei concettuali dell'insegnamento dell'EC sono già impliciti nelle discipline previste nei curricula dei diversi percorsi scolastici».

Il nodo fondamentale è dunque l'interpretazione concreta della trasversalità e la sua posizione rispetto al curriculum, che può essere intesa in almeno due modi diversi: da un lato l'Educazione civica può aggiungersi per *sostituire* i contenuti disciplinari già esistenti, dall'altro può aggiungersi per *sovrapporsi* ad essi. Nel primo caso, nelle ore specificamente dedicate, l'insegnante di volta in volta interessato sospenderebbe il proprio insegnamento per dare spazio all'Educazione civica che quindi si sostituisce all'originaria disciplina di insegnamento; nel secondo caso, invece, i contenuti già previsti per ciascuna disciplina acquistano valore *anche* per l'Educazione civica costituendo un percorso didattico pluridisciplinare costruito con contributi di diversa origine.

A nostro parere è quest'ultima l'interpretazione più corretta e aderente allo spirito e alla lettera della legge, ma la prima chiave di lettura sembra essersi imposta in molte scuole, soprattutto per effetto di una lettura formale e riduttiva dei vincoli organizzativi posti dalla legge stessa. Questa parla infatti di un monte orario: «[...] che non può essere inferiore a 33 ore annue»¹⁸ e l'errore sta nel vedere in questa indicazione un vincolo rigido per la spartizione delle ore tra gli insegnanti coinvolti. Da parte loro, le Linee guida 2024 possono contribuire in parte all'equivoco in quanto da un lato ribadiscono che le 33 ore annue sono solo un requisito minimale, ma dall'altro – poche righe dopo – si lasciano andare a un perentorio «nell'arco delle 33 ore annuali»¹⁹, che lascia immaginare una progettazione articolata solo su 33 ore. Ancora una volta la burocrazia contribuisce all'equivoco con la richiesta di rendicontare le ore di Educazione civica, e il registro elettronico si presta subito a distinguerle dalle altre.

La legge dice però chiaramente che le 33 ore sono un limite minimo, che può (e deve) essere ampiamente superato. Se prevale invece la concezione sostitutiva, la preoccupazione di ogni insegnante sarà quella di ridurre al minimo le ore della nuova disciplina per non sottrarre spazio al proprio insegnamento tradizionale. È facile immaginare le perverse conseguenze che ne possono derivare. Soprattutto nella secondaria, se tutti i docenti sono coinvolti nell'insegna-

¹⁸ Ivi, art. 2, c. 3.

¹⁹ DM 183/24, Allegato, p. 7.

mento trasversale, si produce una frammentazione oraria che rende praticamente irrisorio il contributo di ognuno all'Educazione civica. Se poi ci mettiamo dal punto di vista dello studente, che vede alternarsi per poche ore all'anno i propri insegnanti nella nuova disciplina, l'identità percepita sembra più quella di un progetto extracurricolare che di un insegnamento curricolare, ferma restando la presenza di una valutazione specifica. Ed è proprio sul piano valutativo che si presentano ulteriori problemi, se si pensa di dover inserire anche sessioni di verifica nelle già poche ore destinate all'Educazione civica (dato che in qualche modo si deve pur documentare la valutazione da comunicare al coordinatore in vista dello scrutinio). È palese che una simile concezione dell'EC non consente di andare molto lontano e tradisce, a nostro parere, lo spirito della nuova disciplina costringendo l'innovazione entro la rigidità di una didattica vecchia.

È invece molto più praticabile e funzionale progettare un monte ore di gran lunga superiore (100-200 ore), partendo dal presupposto che quelle di Educazione civica non sono ore sottratte al proprio insegnamento ma ore che vengono ad avere una duplice valenza, per l'originaria disciplina di titolarità e per la nuova disciplina trasversale²⁰. In astratto si potrebbe anche sostenere che *tutte* le ore di lezione contribuiscono all'Educazione civica, ma sarebbe una posizione inutilmente demagogica, conducendo facilmente a concludere che se tutto è Educazione civica allora nulla è Educazione civica. Può invece essere utile, prima di tutto agli insegnanti, identificare nella propria disciplina quegli argomenti che possono valere anche per l'Educazione civica, riconoscendo così il significato educativo e civile di almeno parti della propria disciplina di insegnamento.

Più agevole può essere la gestione di questa trasversalità nelle scuole primarie, dove il ridotto numero di insegnanti facilita la collaborazione (peraltro sperimentata da decenni) e la conduzione di progetti pluri- o interdisciplinari. La condizione più problematica può invece essere quella delle scuole secondarie di II grado in cui è presente l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche. Il relativo docente dovrebbe infatti farsi carico della maggior parte dell'insegnamento, magari pretendendo di avere una maggiore disponibilità oraria per non sottrarre tempo ai suoi contenuti tradizionali, ma anche in questo caso dovreb-

²⁰ Per inciso, una soluzione del genere risolve il problema dell'eventuale affidamento dell'Educazione civica anche all'insegnante di religione cattolica. Premesso che non c'è motivo per escluderlo, sarebbe inevitabile obiettare che su un progetto minimale di 33 ore gli alunni che non si avvalgono di quell'insegnamento verrebbero a ricevere un numero inferiore di ore di Educazione civica, non essendo sostenibile l'idea di obbligare anche i non avvalentisi a partecipare a quelle ore (peraltro non più di un paio in un anno) in cui l'insegnante non figurerebbe come titolare di un insegnamento facoltativo ma di una disciplina obbligatoria per tutti. Se invece le ore programmate di Educazione civica fossero molte di più non ci sarebbe motivo di lamentarsi per la mancata fruizione di alcune ore da parte dei non avvalentisi, perché le ore a disposizione di tutti sarebbero comunque oltre la soglia minimale delle 33 ore.

be prevalere una logica collaborativa, coinvolgendo gli altri colleghi su quegli argomenti che vedono inevitabilmente il docente di Diritto meno competente. In altre parole, proprio la vastità dei contenuti e la trasversalità della disciplina impongono una conduzione collegiale dell'Educazione civica, con prospettive di rinnovamento didattico che potrebbero avere una positiva ricaduta anche in altri campi.

4. I tre nuclei concettuali

Esaurita, almeno sommariamente, l'analisi del quadro teorico e organizzativo dell'Educazione civica, possiamo entrare nel merito del contenuto delle ultime Linee guida e verificare quale sia il messaggio che esse cercano di veicolare ai docenti chiamati a curare questo insegnamento.

Come è noto, i contenuti dell'Educazione civica sono stati articolati dalle Linee guida 2020 in «tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate». Si può discutere sulla traduzione dei tanti argomenti di cui si dovrebbe occupare questa disciplina trasversale in tre soli nuclei concettuali, ma sul piano pratico l'operazione si rivela efficace, anche perché i tre nuclei sono a loro volta altrettanto ampi e generici da poter raccogliere una grande quantità di riferimenti. I tre nuclei individuati nel 2020 erano la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale; le Linee guida 2024, oltre a riformularne le denominazioni (come vedremo), li dichiara sostanzialmente contenuti nell'art. 3 della Legge 92/19, il quale in verità non ne parla affatto. La formula più cauta adottata dalle Linee guida 2020 era quindi da preferire per correttezza formale, anche se nella sostanza l'ampiezza delle tematiche individuate dall'art. 3 della legge rende plausibile la sistematizzazione che se ne è ricavata.

Quanto alla denominazione, il primo nucleo era chiamato nel 2020 «Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà» ed è diventato ora solo «Costituzione»; il secondo era dedicato a «Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio» ed è diventato «Sviluppo economico e sostenibilità»; il terzo è invece rimasto invariato nella denominazione originaria di «Cittadinanza digitale». Se le parole hanno un significato, può essere opportuno indagare meglio ciò che si raccoglie sotto ogni titolo.

È inutile negare che una disciplina come l'Educazione civica è fortemente legata alla sensibilità politica del momento e alla posizione del Ministro o della maggioranza di turno. La presenza o l'assenza di alcune parole chiave è dunque rivelatrice di un'impostazione che, nel nostro caso in maniera nemmeno trop-

po velata, si intende promuovere per dare un segnale di svolta nella cultura e nell'educazione delle giovani generazioni. Siamo ovviamente lontani da forme di indottrinamento che hanno segnato anche il nostro passato scolastico, ma è il caso di segnalare almeno alcune variazioni.

Nelle Linee guida 2020 tutti e tre i nuclei concettuali erano sviluppati in maniera molto asciutta. Quello sulla Costituzione accennava solo nel titolo alla solidarietà, senza offrirne alcuno sviluppo, e prevedendo una conoscenza articolata del sistema giuridico nazionale e internazionale, dalle Autonomie locali alle Nazioni Unite. Nelle Linee guida 2024 si entra più nei dettagli, prevedendo ad esempio la conoscenza non solo dell'Inno e della Bandiera a livello nazionale ed europeo (già presenti anche nel 2020 e comunque previsti dalla stessa legge) ma anche della Bandiera regionale e dello Stemma comunale, ogni volta giustificati come segno di «appartenenza» (alla Nazione, all'Europa, a una comunità locale). In generale, ma questo corrisponde alla natura di un testo come le Linee guida, si avverte un intento talora didascalico nel promuovere prospettive interpretative particolari e nell'esplicitare le finalità educative dell'insegnamento. A titolo esemplificativo: le leggi «sono fatte per le Persone e non le Persone per loro»; l'educazione alla legalità comprende anche la lotta a ogni forma di discriminazione e di bullismo; il lavoro va inteso come diritto e come dovere. Sono tutte interpretazioni legittime, in quanto almeno implicite nella Costituzione, e dunque condivisibili sul piano valoriale.

Il secondo nucleo è quello che forse presenta le maggiori novità, dato che fin dal titolo le Linee guida 2024 hanno aggiunto e anteposto lo sviluppo economico alla sostenibilità, ritenendo «importante educare i giovani ai concetti di sviluppo e di crescita». Ne deriva che, accanto alle già previste tematiche ambientali (ma l'ecologia è citata con molta misura), occorre dare spazio all'iniziativa economica privata, alla cultura d'impresa, all'educazione alimentare, al contrasto alle dipendenze, all'educazione assicurativa e finanziaria (da intendere «come momento per valorizzare e tutelare il patrimonio privato»). Insomma, non solo l'aggiunta dello sviluppo economico viene a temperare l'attenzione alla sostenibilità, ma soprattutto la curvatura verso l'imprenditorialità e la proprietà privata risulta essere una chiave di lettura particolare, che non ci sembra trovare riscontro nel testo della legge. Le Linee guida 2020 partivano invece dai 17 obiettivi dell'Agenda ONU per il 2030 e non facevano mai riferimento all'iniziativa privata o alla proprietà.

Il terzo nucleo sulla «Cittadinanza digitale» può contare su una già ampia trattazione nell'art. 5 della Legge 92/19. Nel 2020 l'attenzione era concentrata soprattutto sui rischi connessi a un uso disattento delle tecnologie e degli ambienti virtuali; nel 2024 si mantiene l'impostazione, aggiungendo il richiamo all'intelligenza artificiale e sfruttando l'occasione per inserire – in maniera

piuttosto impropria – anche il divieto di usare smartphone e tablet nelle scuole primarie e secondarie di I grado.

Sul piano metodologico le Linee guida 2020 si limitavano a qualche minima esemplificazione, insistendo sulla necessità: «[...] di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione»²¹. Le Linee guida 2024 si preoccupano di dare indicazioni più concrete, ricordando ad esempio che: «[...] prima di tutto gli adulti sono modelli coerenti di comportamento»²², invitando ad adottare: «[...] modalità laboratoriali di ricerca, in gruppi di lavoro collaborativi»²³, suggerendo esplicitamente attività di *service learning*²⁴. Più in generale si consigliano in qualsiasi fascia di età forme di «apprendimento esperienziale»²⁵.

5. Traguardi e obiettivi

L'obiettivo principale delle ultime Linee guida è quello di definire formalmente nuovi traguardi per lo sviluppo delle competenze e nuovi obiettivi di apprendimento per integrare le Indicazioni nazionali e le Linee guida già esistenti e sostituire i traguardi e obiettivi già proposti nelle Linee guida 2020. Se allora entriamo nel merito di queste indicazioni tecniche non possiamo evitare di rilevare la loro prolissità, già notata comunque nel 2020. Può essere indicativo anche solo uno sguardo di tipo quantitativo al testo delle Linee guida 2024.

Per la scuola dell'infanzia, dove la legge prescrive solo «iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile»²⁶, dopo un richiamo ai cinque campi di esperienza, sono elencati 10 nuclei di competenze, a loro volta scomposti in una trentina di azioni e comportamenti specifici. Le Linee guida 2020 si limitavano a poche considerazioni generiche, senza entrare nei dettagli dei contenuti da apprendere e dei comportamenti da sviluppare.

Per il primo ciclo di istruzione, a fronte dei 12 traguardi/obiettivi contenuti nelle Linee guida 2020²⁷, le nuove Linee guida propongono, distintamente per ogni nucleo concettuale, un totale di 12 traguardi e 66 obiettivi di apprendimento (ciascuno dei quali spesso articolato in più item). Per fare un confronto possiamo dare uno sguardo alle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo sull'insegnamento della Storia, in cui troviamo un insieme più o meno

²¹ DM 35/20, Allegato A, p. 2.

²² DM 183/24, Allegato, p. 7.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ivi*, p. 3.

²⁶ Legge 92/19, art. 2, c. 1.

²⁷ DM 35/20, Allegato B.

equivalente di traguardi (10 per la scuola primaria e 10 per la secondaria di I grado), cui corrispondono 10 obiettivi di apprendimento per la primaria e 11 per la secondaria di I grado. Il dislivello tra Educazione civica e Storia risulta evidente soprattutto se pensiamo in astratto al rispettivo peso orario, ma il confronto potrebbe diventare equilibrato se l'orario dell'Educazione civica fosse quello da noi suggerito di qualche centinaio di ore.

Per il secondo ciclo di istruzione le Linee guida 2020 proponevano 14 traguardi/obiettivi²⁸, mentre le Linee guida 2024 si diffondono in 12 traguardi e 42 obiettivi (questi ultimi articolati a loro volta in numerosi item ulteriori per un totale di almeno 105 obiettivi particolari). Tanta minuziosità, se forse può essere utile per guidare gli autori di libri di testo, risulta sproporzionata alla natura di "Indicazioni" che dovrebbero essere essenziali e orientative, senza entrare in un elenco dettagliato di contenuti da svolgere, come nella logica dei vecchi programmi di insegnamento. Da questo punto di vista, per restare nel secondo ciclo, sembra emergere una maggiore affinità con le Indicazioni per i licei che con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, le prime concentrate su un approccio prevalentemente contenutistico, le seconde più rivolte alla formazione di competenze. Il confronto, a puro titolo esemplificativo, con le Indicazioni per la Storia nel liceo scientifico²⁹ evidenzia un totale di 39 nuclei tematici irrinunciabili da svolgere nell'arco del quinquennio e un numero imprecisabile (perché non enunciato formalmente) di traguardi.

C'è da chiedersi a questo punto se lo stile delle Linee guida 2024 sia anticipatore della revisione delle Indicazioni attualmente in vigore per il primo e il secondo ciclo, di cui dovrebbe occuparsi una commissione ministeriale costituita nel maggio 2024 ma di cui ancora non sono ben chiari i compiti. Se l'Educazione civica dovesse essere il modello per riscrivere i curricoli delle scuole di ogni ordine e grado, non ci sembra che si stia prendendo la strada migliore, almeno nel metodo se non nel merito.

6. Il messaggio politico

Arriviamo allora, in conclusione, a prendere in esame proprio i contenuti della nuova Educazione civica per evidenziare la curvatura (se non proprio la

²⁸ Ivi, Allegato C.

²⁹ DM 7-10-2010, n. 211, Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento», Allegato F.

svolta) che si vuole dare a questa disciplina politicamente strategica. Ci riferiamo alla politica nel senso più alto della parola, in quanto nell'Educazione civica si compendia un progetto di cittadinanza fatto non solo di conoscenze strumentali (anche "leggere, scrivere e far di conto" è fattore di cittadinanza), ma soprattutto valori e comportamenti etici e sociali che hanno una più diretta incidenza sulla vita civile. È però ovvio che questa valenza politica generale può essere letta anche in una chiave più particolare, cioè come espressione di una specifica parte politica. Ed è questa la lettura che ha animato – anche se solo per breve tempo, ci sembra – il dibattito pubblico sulle ultime Educazione civica.

È inevitabile che ciascuna parte politica, dal *main stream* cui si attribuisce una più o meno reale egemonia culturale alle diverse maggioranze che si alternano nel governo del Paese, voglia lasciare il segno con documenti e iniziative di varia natura che parlano spesso più all'immaginario che alla concreta operatività (nel nostro caso scolastica). L'Educazione civica è un terreno privilegiato da questo punto di vista e vogliamo quindi tentare di mettere in evidenza alcuni segnali che si sono voluti lanciare, usando come strumento interpretativo soprattutto la presenza o assenza di alcune parole chiave, che hanno a nostro parere un'evidente funzione simbolica³⁰.

Non è ovviamente possibile ripercorrere analiticamente tutto il documento, ma almeno alcuni passaggi possono essere evidenziati. In primo luogo, trova conferma il ruolo cardine che la Costituzione svolge all'interno dell'Educazione civica. Di essa si evidenzia «il carattere personalistico» da cui si fa discendere: «[...] la funzionalità della società allo sviluppo di ogni individuo (e non viceversa) ed il primato dell'essere umano su ogni concezione ideologica»³¹. Il primato della persona trova conferma anche nel frequente uso della stessa parola e dei suoi derivati (personale, personalistico, ecc.) per un totale di 39 occorrenze; solo 2 volte si parla invece di individuo.

Sempre a proposito di Costituzione, avrebbe forse meritato maggiore sviluppo la nozione di «scuola costituzionale», che è citata due volte nel testo ma che potrebbe avere un significato strategico di più ampia portata rendendo la Costituzione sempre più pervasiva del progetto educativo di ciascuna scuola. Ci si limita invece a riferire l'idea – in maniera senz'altro legittima e pertinente – alla centralità della persona e alla cultura dell'inclusione, concludendo in maniera forse riduttiva che: «[...] la scuola costituzionale è quella che stimola e valorizza ogni talento»³².

³⁰ Nella rilevazione delle occorrenze di lemmi e vocaboli abbiamo tenuto presente il testo integrale delle Linee guida 2024, cioè la parte introduttiva, l'elenco dei traguardi e degli obiettivi e le note, escluse solo le indicazioni bibliografiche finali.

³¹ DM 183/24, Allegato, p. 2.

³² *Ibidem*.

Tra le parole chiave che possono evidenziare una scelta di campo c'è senz'altro la Patria (sempre in maiuscolo), che ricorre solo 5 volte nelle Linee guida 2024 ma non appariva mai nelle Linee guida 2020 né nel testo della legge. Vi si potrebbe collegare il concetto di Nazione, che però compare solo una volta. Viene detto che il concetto di Patria «è espressamente richiamato e valorizzato dalla Costituzione»³³, ma tra le fonti costituzionali si cita solo (tra gli obiettivi della secondaria di I grado) l'art. 52, sulla difesa della Patria quale «sacro dovere del cittadino», e si dimentica l'art. 59, sui senatori a vita quali figure che «hanno illustrato la Patria per altissimi meriti». Alla Patria si può legare il richiamo ai suoi simboli, Bandiera e Inno, che sono citati tanto a livello nazionale quanto locale e sovranazionale, per un totale di 7 e 5 occorrenze (rispettivamente per Bandiera e Inno); nelle Linee guida 2020 Bandiera e Inno ricevevano una sola citazione, esattamente come nella legge.

Si potrebbe immaginare una particolare insistenza sui concetti di identità e di appartenenza ma, a prescindere dalla funzione strategica che anche una sola citazione può avere, le Linee guida 2024 parlano di identità 9 volte, spesso a proposito dell'identità digitale. Più significativo invece il ricorso al concetto di appartenenza (19 volte), prevalentemente usato in dimensione locale o nazionale e solo 4 volte riferito anche alla dimensione europea. Più neutrale può apparire il concetto di cittadinanza, evocato 24 volte, spesso come cittadinanza digitale, mentre altre 16 volte si parla di cittadini/o.

Più interessante e rivelativo di un preciso orientamento è il ricorso al lemma 'privato', del tutto assente nelle Linee guida 2020 e presente 21 volte nelle Linee guida 2024, spesso riferito alla proprietà. Per contro, la solidarietà compare 12 volte (e una volta l'aggettivo 'solidali'), mentre nel 2020 si parlava solo 3 volte di solidarietà. Si è già detto dell'ampliamento del secondo nucleo concettuale, in cui la dimensione economica (legata in particolare all'iniziativa privata) è stata aggiunta a quella originaria della sostenibilità. Quest'ultima compare in tutto 8 volte, molte delle quali come intitolazione obbligatoria di sezioni del testo, mentre l'aggettivo 'economico' (con tutti i suoi derivati) è presente 51 volte, accompagnato da 10 occorrenze dell'aggettivo 'finanziario' (e derivati). Nel 2020 il privato non esisteva proprio e il lemma 'economico' compariva solo 7 volte, spesso solo con riferimento alle discipline cui poteva collegarsi l'insegnamento di Educazione civica. La differenza appare significativa.

³³ Ivi, p. 3. Va notato che il concetto di scuola costituzionale occupa una posizione centrale in un recente libro dell'attuale Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara (*La scuola dei talenti*, Milano, Piemme, 2024), dal quale sono riprese alcune argomentazioni usate nelle Linee guida.

A questo proposito si può anche rilevare la frequenza del vocabolo 'uguaglianza/eguaglianza', che compare 9 volte (mai nel 2020), ma ciò che sembra interessante notare è che per 4 volte entra nel trionomio "libertà, solidarietà, uguaglianza" per designare un insieme strettamente connesso di principi costituzionali.

Se queste sono notazioni che possono almeno parzialmente rivelare la parte politica che promuove una certa impostazione della disciplina, un'ultima osservazione la vogliamo riservare all'impostazione didattica. In proposito il costrutto chiave degli ultimi tempi, come si sa, è quello della competenza, che nelle Linee guida 2024 figura complessivamente 61 volte, nella maggior parte dei casi come titolo di sezione o formalmente legato ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. In alternativa alla competenza si pone invece il costrutto più elementare della conoscenza, che in effetti compare 35 volte, al singolare o al plurale, accompagnato dal verbo 'conoscere', usato 76 volte, prevalentemente nella formulazione degli obiettivi di apprendimento insieme a 18 occorrenze del verbo 'riconoscere'. In valore assoluto la differenza tra conoscenza e competenza non è elevata, ma il contesto d'uso rivela una certa simpatia per un apprendimento basato essenzialmente sulla conoscenza e quindi legato a un modello didattico più tradizionale.

Tutte queste considerazioni di carattere statistico-quantitativo possono essere indicative di un'intenzionalità politica, ma devono poi fare i conti con la prassi didattica concreta, in cui la libertà e la responsabilità dell'insegnante fanno la differenza, privilegiando di volta in volta l'uno o l'altro degli obiettivi suggeriti. Pur dando spazio a ogni obiettivo, infatti, è determinante l'attenzione che a ciascuno di essi viene dedicata e le modalità con cui ogni argomento viene affrontato. Il discorso vale per qualsiasi disciplina scolastica e quindi condiziona anche lo svolgimento dell'Educazione civica, per di più affidata a un insieme di docenti che potrebbero avere sensibilità diverse o addirittura opposte. È questo un motivo per invitare a un'accurata progettazione didattica comune, promossa dal docente coordinatore e magari sostenuta da una altrettanto approfondita formazione di tutti gli insegnanti.